Estesa per gli indipendenti l'Indennità Perdita di Guadagno (IPG) causa Corona

Stato: 01.07.2020

Nella sua seduta del 1. luglio 2020, il Consiglio federale ha deciso di prorogare fino al 16 settembre 2020 l'IPG per i lavoratori indipendenti, che in precedenza si concludeva il 16 maggio 2020 e il 6 giugno 2020 per la maggior parte degli indipendenti. Questo cambiamento è stato effettuato con la motivazione che molte aziende e organizzazioni avrebbero comunque risentito degli effetti della crisi. I servizi che sono stati interrotti a partire dal 16 maggio 2020 devono quindi essere nuovamente forniti senza interruzioni fino al 16 settembre 2020.

Presupposto per ricevere il risarcimento per mancato guadagno

Ricordiamo che per avere diritto al risarcimento della perdita di guadagno è necessario disporre di un reddito soggetto ai contributi AVS non inferiore a CHF 10'000.- e non superiore a CHF 90'000.-. L'indennizzo è limitato a CHF 196 al giorno, ossia al massimo CHF 5'880 al mese. Ciò significa che i beneficiari dell'AVS* possono ricevere anche un indennizzo per la perdita di guadagno, a condizione che versino i contributi AVS. La condizione è che venga accreditato l'importo esente da imposte. Le persone di età superiore ai 64 o 65 anni devono avere un reddito annuo di almeno CHF 26'000.-, che comprenda già l'importo esente da imposte di CHF 16'000.- più il limite di CHF 10'000.-. In altre parole, il reddito annuo deve essere compreso tra CHF 26'000 e CHF 90'000.

Dove può essere presentata la richiesta di risarcimento?

Secondo il comunicato stampa del Consiglio federale del 01.07.2020, le persone interessate non devono prendere provvedimenti particolari; i fondi di compensazione dell'AVS riprenderanno il pagamento del loro indennizzo-Corona.